

ORDINANZA N. 16982

OGGETTO: Prevenzione Incendi lungo le strade, nelle campagne e nei Boschi.

IL SINDACO

Premesso:

- Che ai sensi dell'art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, il Sindaco è autorità di protezione civile;
- Il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di protezione civile;

Considerato che

- l'approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rende fortissimo il rischio di incendi boschivi e di interfaccia, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predisponente di incendi;
- si rende assolutamente necessario provvedere alla rimozione di sterpaglie, rovi e vegetazione, soprattutto in prossimità di boschi, strade, impianti industriali e artigianali, fabbricati e insediamenti abitativi;

Considerata la necessità di provvedere con criteri uniformi, durante l'intero anno, alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel corso dell'estate quando massimo è il rischio;

Vista la legge 24 dicembre 1981 n. 689 "modifica al sistema penale";

Visti:

- le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale di cui al D.M. 26.1.1966;
- la Legge quadro in materia di incendi boschivi del 21/11/2000 n. 353;
- la L.R. del 07/05/1996 n. 11 e s.m.i.;
- il Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riguardo all'articolo 54 in materia di Ordinanze sindacali con tingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;
- l'art. 15 della legge 225/92;
- l'art. 50, comma 4° del T.U.E.L.;
- il Codice della Strada art. 15 lettera "i";
- il D.P.G.R. n. 30 del 12/07/2016 – Dichiarazione stato di massima pericolosità degli incendi boschivi anno 2016;

Ritenuto necessario ribadire gli obblighi degli enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo e a salvaguardia dell'incolumità pubblica

Rilevata l'esistenza di una concreta situazione di rischio per l'incolumità pubblica e privata a causa dell'andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;

la necessità di provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade, e nei boschi, in modo particolare nel corso dell'estate quando massimo è il rischio;

Considerato che l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvopastorale risulta essere tra le principali cause di diffusione degli incendi boschivi sul territorio provinciale;

Accertata la necessità di effettuare interventi operativi e preventivi al fine di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Atteso la propria competenza ai sensi dell'articolo 54 del D. L.vo 267/2000, nonché del vigente Statuto Comunale;

ORDINA

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti,

A tutti i proprietari, conduttori, detentori a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche – artigianali e industriali, di provvedere, con decorrenza immediata:

- **alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore a metri 50 dalle strade comunali e dai complessi edificati ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'insorgere di incendi e la propagazione del fuoco;**

- **al decespugliamento laterale lungo le strade (in corrispondenza di strade principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio di incendio – infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanza organica, aree di sosta turistiche...) da effettuare, con mezzi manuali e meccanici, mediante la ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea ed arbustiva per una fascia variabile tra i 5 ed i 20 metri;**

- **al decespugliamento laterale dei boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);**

In tutto il territorio di Atripalda, **è vietato, fino al 20 settembre 2016**, l'abbruciamento dei vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e negli orti, giardini, parchi pubblici e privati.

Si richiama, inoltre, l'attenzione:

sul divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, come disposto dall'articolo 15, lettera i) del Codice della Strada;

dei competenti Organi di controllo ed ispettivi di gestione delle strade nazionali, provinciali e autostradali che attraversano il territorio comunale affinché provvedano alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione per una larghezza di metri 5 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;

sul rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, compreso il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, la Legge 6 febbraio 2014, n. 6 di conversione del D.L. 10 dicembre 2013, n. 136 in materia di emergenze ambientali e industriali e il D. L. 24 giugno 2014, n. 91

L'accensione di fuochi per le attività turistiche ricreative è consentita solo nelle aree idonee e specificamente attrezzate, individuate da Enti Locali, da altre Amministrazioni o da privati. I fuochi d'artificio sono vietati per una distanza di 1 km. dai boschi.

DISPONE

A carico dei trasgressori sarà elevata sanzione amministrativa da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46 salvo quant'altro previsto dalla legge 353/2000 in materia penale. Il Comando di Polizia Comunale e tutti gli Organi di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è trasmessa:

- al Comando di Polizia Municipale;
- al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Avellino;
- al Comando Stazione Carabinieri di Atripalda;
- alla Regione Campania S.T.A.P. Foreste di Avellino;
- alla Provincia di Avellino;
- Alla Società Anas;
- Alla Società Autostrade S.p.A.

Di dare alla presente ordinanza la più ampia diffusione.

Richiamo, infine l'attenzione dei cittadini a segnalare l'avvistamento di un incendio ad una delle seguenti Amministrazioni:

- 0825 615319 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**
- 0825 765670 SALA OPERATIVA UNIFICATA PERMANENTE PROVINCIALE**
- 800449911 numero verde REGIONE CAMPANIA**
- 115 VIGILI DEL FUOCO**
- 1515 CORPO FORESTALE DELLO STATO**

Dalla Residenza Municipale, li 15 luglio 2016

IL SINDACO
(avv. Paolo Spagnuolo)

